



COMUNE DI CORATO

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 07/05/2021 DI PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **sette** del mese di **maggio**, con prosieguo di seduta, nella Sala Consiliare della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 09:00 dello stesso giorno, per discutere gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e indicati nei medesimi avvisi.

Risultano presenti i Signori Consiglieri di seguito elencati:

<i>COGNOME E NOME</i>		<i>COGNOME E NOME</i>	
DE BENEDITTIS CORRADO NICOLA		D'INTRONO NADIA GLORIA	SI
ADDARIO ALDO	SI	MALCANGI ANNA	
ARSALE MICHELE	SI	MASCOLI SALVATORE	SI
AVELLA FRANCO	SI	MASTRODONATO VINCENZO	
BOVINO MICHELE		MAZZONE VALERIA	SI
BOVINO VITO		PALMIERI ALESSANDRO	SI
BUCCI LEONARDO		PERRONE LUIGI	
CARMINETTI ANNA	SI	PISICCHIO DOMENICO	SI
COLONNA CARLO	SI	SALERNO IGNAZIO	
DE BENEDITTIS ANTONELLA		TAMBONE ELISEO	SI
DIAFERIA GABRIELE		TARANTINI BENEDETTO	SI
DI BARTOLOMEO GIUSEPPE	SI	VALENTE GRAZIELLA	
D'IMPERIO GIULIO	SI		

PRESENTI N. 14

ASSENTI N. 11

Presiede il Presidente Valeria Mazzone

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giambattista Rubino

Essendo i presenti nel numero di 14 in prima convocazione, l'Assemblea è legale a mente dell'art. 19 del vigente Statuto Comunale.

SEDUTA PUBBLICA

- Argomento iscritto al n. 4 dell'ordine del giorno –

Assessori presenti: Addario Felice, Bucci Concetta, Buonsante Federica, Muggeo Adriano, Sinisi Vincenzo, Varesano Antonella.

Il Presidente introduce l'argomento iscritto al punto 4 dell'o.d.g. ad oggetto: **“Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazione Aliquote e Detrazioni d'Imposta per l'anno 2021”**.

Indi, cede la parola all'**Assessore Adriano Muggeo** il quale relaziona brevemente sull'argomento evidenziando che, come per l'addizionale IRPEF, anche l'IMU è rimasta invariata.

L'intervento è integralmente riportato nella trascrizione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, pur non essendo materialmente allegata.

Nessun Consigliere chiede di intervenire.

Il Presidente, poi, **pone in votazione la proposta di delibera** agli atti del C.C. previa verifica dei Consiglieri presenti, mediante sistema elettronico, confermata nel numero di 14.

Eseguita la votazione, con lo stesso sistema elettronico, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 14

VOTI FAVOREVOLI N. 14

In base a tale risultato, il C.C. adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge n. 160/2019, che ha istituito e regolamentato la nuova IMU;

VISTI in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019:

- comma 748 che fissa l'aliquota di base delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo 0,5 per cento, con facoltà del comune di aumento di 0,1 punti percentuali o diminuzione fino all'azzeramento;
- comma 749 che recita: *“Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare Euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il*

quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1977, n. 616”;

- comma 750 che fissa l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, allo 0,1 per cento con facoltà del comune di ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751 che fissa, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, allo 0,1 per cento con facoltà per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 752 che fissa l'aliquota di base per i terreni agricoli allo 0,76 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 753 che fissa l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- comma 754 che fissa l'aliquota di base per gli immobili, diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, allo 0,86 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 744, dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, che prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

CONSIDERATO che sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8 comma 7, del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario coi poteri del Consiglio Comunale n. 80 del 15/09/2020 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione;

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 758, della legge n. 160/2019 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli :a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato Decreto Legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 78-bis, comma 3, del D.L. n. 104/2020, convertito dalla Legge n. 126/2020, le disposizioni in materia di imposta municipale propria si interpretano nel senso che si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola

CONSIDERATO che la suddetta circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 individuava i Comuni i cui territori agricoli erano esenti dall'ICI e che il Comune di Corato è presente in tale elenco e, quindi, i suddetti terreni agricoli, nel territorio di Corato, sono esenti dall'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. c) della Legge n. 160/2019, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie, in quanto sono assimilate alle abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

VISTO l'articolo 1, comma 759, della Legge n. 160/2019, secondo cui sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200;

VISTO l'articolo 1, comma 760, della legge n. 160/2019, ai sensi del quale, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

VISTO l'articolo 1, comma 747, lett. c) della Legge n. 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso

comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione. A decorrere dal 2019, l'agevolazione di cui al periodo precedente è estesa anche al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo e in presenza di figli minori;

VISTO l'articolo 1, comma 747, lett. a) e b) della legge n. 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

VISTO l'articolo 1, comma 755, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che: *“A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento”*;

DATO ATTO che tale facoltà non è consentita al Comune di Corato, in quanto non è stata prevista la maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO l'articolo 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, secondo cui, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO l'articolo 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, secondo cui, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 del 18 febbraio 2020 ha chiarito che: *“ ... atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”*;

RILEVATO che il decreto ministeriale di cui l'articolo 1, comma 756, della legge n. 160/2019, non risulta ancora emanato e conseguentemente è possibile approvare le aliquote per il 2021 in base ai criteri adottati nel 2020;

VISTO l'articolo 78 comma 3 del D.L. n. 104/2020, convertito dalla Legge n. 126/2020, ai sensi del quale l'IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

VISTO l'articolo 1, comma 48, della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ai sensi del quale, a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria è applicata nella misura della metà;

VISTA l'articolo 1 comma 599 della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), che recita: *“In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all' articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:*

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate."

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 169 (art. unico): "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO l'art. 106 comma 3bis del D.L. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, che prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 il cui articolo unico comma 1 così recita: "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali e' differito al 31 marzo 2021";

VISTO l'art. 30 comma 4 del D.L. 41/2021, che recita: "Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000";

ACCERTATO che la deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno 2021;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario coi poteri del Consiglio Comunale n. 80 del 15/09/2020;

RICHIAMATO il comma 762 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, ai sensi del quale i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, fatta salva in ogni caso la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;

CONSIDERATO che ai sensi del succitato comma, il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre 2021;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente f.f. del Settore Ragioneria, Personale e Tributi, dr. Giambattista Rubino, a norma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO che la proposta è stata discussa nella competente Commissione Consiliare;

VISTO l'esito della votazione,

DELIBERA

I. DI STABILIRE le aliquote per l'applicazione dell'IMU relativa all'anno 2021 nelle seguenti misure:

- 1) 0,6 % per gli immobili di categoria A1, A8 ed A9, adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze di categoria C2, C6 e C7 (una per categoria catastale), con la detrazione d'imposta di € 200,00 (duecento/00);
 - 2) 0,05 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
 - 3) 0,1 % per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - 4) 0,935 % per gli immobili classificati nei gruppi catastali A/10, C1, C3 e D, a condizione che l'operatore economico, la cui attività si svolge nell'immobile oggetto dell'applicazione dell'imposta, sia lo stesso tenuto al pagamento della stessa;
 - 5) 0,795 % per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998, ottenuta applicando all'aliquota di cui al successivo punto 6 (1,06%) la riduzione al 75% stabilita dall'art. 1 comma 760 della Legge n. 160/2019;
 - 6) 1,06 % per gli immobili diversi da quelli di cui ai precedenti punti 1), 2) 3), 4) e 5);
- e, per l'effetto, di confermare le aliquote vigenti nel 2020;

II. DI DARE ATTO che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2021;

III. DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e di disporre la trasmissione della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, al fine della sua pubblicazione entro il termine perentorio del 28 ottobre 2021;

IV. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla "S. I. x T. – Servizi Innovativi per il Territorio Spa", soggetto concessionario della gestione ordinaria, nonché della gestione delle attività di accertamento e liquidazione delle entrate comunali, per gli adempimenti di competenza.

Il Presidente, poi, **pone in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto**, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Eseguita la votazione, mediante sistema elettronico, l'immediata eseguibilità dell'atto **viene approvata all'unanimità dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti.**

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere **Tambone Eliseo** il quale **propone una pausa** di cinque minuti.

Indi, il Presidente, **pone in votazione** la proposta di sospensione del Consigliere Tambone che **viene approvata all'unanimità, con votazione palese, dai n.14 Consiglieri presenti e votanti.**

Alle ore 17,44 il Presidente dichiara sospesa la seduta precisando che i lavori in aula si dovranno riprendere alle ore 17.50.

Dopo la sospensione, **alle ore 17,58, riprendono i lavori del Consiglio** previo appello nominale da parte del Segretario Comunale per la verifica dei Consiglieri presenti, confermata nel numero di 14 (Addario, Arsale, Avella, Carminetti, Colonna, Di Bartolomeo, D'Imperio, D'Introno, Mascoli, Mazzone, Palmieri, Pisicchio, Tambone, Tarantini).

Leuci/mgv

Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Valeria Mazzone

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giambattista Rubino

Il sottoscritto Dott. Giambattista Rubino, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal (N. Reg. Pubbl.), giusta relazione del messo comunale;

- è divenuta esecutiva il _____

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Dalla Sede Comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giambattista Rubino